



Delibera della Giunta Regionale n. 338 del 29/07/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 12 - UOD Sviluppo delle produzioni zootecniche

Oggetto dell'Atto:

DEFINIZIONE DEL PERIODO MINIMO DI PASCOLAMENTO CON UNO O PIU' TURNI ANNUALI E DEL CARICO MINIMO DI BESTIAME ESPRESSO IN UNITA' DI BOVINO ADULTO (UBA) PER ETTARO DI PASCOLO PERMANENTE, IN DEROGA A QUANTO STABILITO DALL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI 26 FEBBRAIO 2015, PROT. N. 1420.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 stabilisce le norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- b. il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 reca norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- c. Il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e ne modifica l'allegato X;
- d. il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 18 novembre 2014, prot. n. 6513, detta *Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*;
- e. il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 12 gennaio 2015, prot. n. 162, detta disposizioni in ordine alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- f. il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 26 febbraio 2015, prot. n. 1420, detta *Disposizioni modificative ed integrative del Decreto Ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*;
- g. il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 20 marzo 2015, prot. n. 1922, detta *Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020*;
- h. il Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 12 maggio 2015, prot. DIPEISR n. 1566, detta ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020;

CONSIDERATO che

- a. l'articolo 2 "*Mantenimento di una superficie agricola*" del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 26 febbraio 2015, prot. n. 1420, al comma 4, prevede che le Regioni e Province autonome possono specificare, con propri provvedimenti, un *periodo minimo di pascolamento con uno o più turni annuali* in deroga alla durata minima di sessanta giorni stabilita al comma 3 dello stesso articolo ed un *carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente* dandone comunicazione all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- b. il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - *Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale* - in ordine alla definizione del richiamato *carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente* ha fornito,

con propria nota prot. DG PIUE n. 3411 del 29 maggio 2015, dei chiarimenti interpretativi che potrebbero determinare alcune criticità per gli allevatori regionali interessati al sostegno previsto dalla nuova politica agricola comune (PAC 2014 -2020);

- c. sul territorio regionale si rilevano vaste aree interessate da terreni pascolabili dove il carico di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente non raggiunge il valore di cui all'art. 2, comma 4, del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 26 febbraio 2015, prot. n. 1420, che è stabilito a 0,2 UBA per anno, ma si attesta, invece, su valori di circa 0,1 UBA per anno, corrispondenti a 0,6 UBA per sessanta giorni, alla luce della richiamata nota interpretativa del Mipaaf prot. DG PIUE n. 3411/2015;
- d. nelle suddette aree appare, altresì, molto breve il *periodo minimo di pascolamento con uno o più turni annuali* di cui al richiamato articolo 2 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 26 febbraio 2015, prot. n. 1420, che è stabilito a sessanta giorni; le condizioni climatiche ordinarie che contraddistinguono il territorio regionale consentono periodi di pascolamento normalmente più lunghi di almeno il 50 %;
- e. la maggior parte delle aree del territorio regionale interessate al pascolo sono contraddistinte, in generale, da condizioni orografiche, climatiche e socioeconomiche più difficili rispetto al restante territorio regionale con ripercussioni sulle condizioni generali di vita della popolazione rurale e, pertanto, le esigenze di tutela e salvaguardia di dette aree sono particolarmente rilevanti per fini occupazionali, di presidio del territorio e di gestione e mantenimento di alcuni assetti del territorio stesso anche in termini paesaggistici, dove il settore agricolo ha un peso economico relativo più rilevante e l'allevamento può rappresentare una alternativa occupazionale strategica e spesso non facilmente sostituibile;
- f. una nuova definizione del *periodo minimo di pascolamento con uno o più turni annuali* e del *carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente* in termini di maggiore aderenza alle specifiche esigenze del territorio regionale è condizione necessaria per consentire agli allevatori interessati il mantenimento di una superficie agricola idonea a favorire l'accesso al sostegno previsto nell'ambito dell'applicazione della nuova PAC 2014-2020 e tutelare contestualmente un eccessivo sfruttamento del cotico erboso dei pascoli;
- g. in merito alla problematica *de qua* sono state ascoltate dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Unità Operativa Dirigenziale *Sviluppo delle produzioni zootecniche* (52 06 12) – in data 16 giugno 2015, le Organizzazioni Professionali Agricole più rappresentative della Regione Campania che hanno condiviso l'individuazione dei richiamati parametri in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4, del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 26 febbraio 2015, prot. n. 1420;

RITENUTO opportuno, alla luce delle motivazioni sopra esposte, di dover stabilire in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 26 febbraio 2015, prot. n. 1420, i seguenti valori per il *periodo minimo di pascolamento con uno o più turni annuali* e per il *carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente*:

- ✓ *periodo minimo di pascolamento con uno o più turni annuali*: 90 (novanta) giorni;
- ✓ *carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente*: 0,1;

VISTO

- a. lo Statuto Regionale approvato con L.R. 28 maggio 2009, n. 6;
- b. il Regolamento Regionale 15 dicembre 2011, n. 12 *Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania*;
- c. le deliberazioni di Giunta Regionale della Campania n. 427 del 27 settembre 2013 e n. 488 del 31 ottobre 2013 di conferimento di incarichi dirigenziali;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime,

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- a. di stabilire, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 26 febbraio 2015, prot. n. 1420, i seguenti valori per il *periodo minimo di pascolamento con uno o più turni annuali* e per il *carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente*:
 - ✓ *periodo minimo di pascolamento con uno o più turni annuali*: 90 (novanta) giorni;
 - ✓ *carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente*: 0,1;
- b. di demandare alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (52 06) l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per dare piena e completa attuazione alla presente deliberazione, ivi compreso la comunicazione ad AGEA Coordinamento (in qualità di organismo di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013) ai sensi dell'art. 13 del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 26 febbraio 2015, prot. n. 1420, nonché, per le eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare alle suddette definizioni che si dovessero rendere necessarie per assicurare una puntuale attuazione degli adempimenti di competenza regionale alla luce di emergenti elementi di novità o di nuove disposizioni nazionali o dell'Unione Europea in materia;
- c. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
- d. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 *Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*;
- e. di trasmettere la presente deliberazione all'UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio V - Bollettino Ufficiale, ai fini della pubblicazione sul B.U.R.C.